



Direttiva per la concessione del contributo ex art.6, commi 1 e 2, e per la stima delle risorse necessarie per l'adozione delle misure economiche di cui all'art.7, comma 3, della OCDPC 566 del 28.12.2018 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il territorio dei comuni di Zafferana Etnea, Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant'Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena della provincia di Catania il giorno 26 dicembre 2018".

A seguito dell'adozione della OCDPC 570/2019, con la quale si dispone la sostituzione dell'art.6 della precedente OCDPC 566/2018 con la nuova formulazione dello stesso articolo contenuta nella sopravvenuta ordinanza, e per l'adozione delle prime misure economiche e la ricognizione dei fabbisogni ulteriori per l'immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento sismico in parola, si trasmette la direttiva in oggetto, opportunamente adeguata alle modifiche intervenute, per disciplinare i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle domande e l'erogazione dei contributi per attivare gli interventi di pronto ripristino sul patrimonio edilizio privato e per attivare la procedura di ricognizione dei fabbisogni ulteriori per l'immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti delle attività economiche e produttive direttamente interessate dal medesimo evento. Tutti i richiami all'art.6 della OCDPC 566/2018 citati nell'odierna direttiva si intendono riferiti alla nuova formulazione del citato articolo.

Art.1.: Ambito di applicazione

1. la direttiva si applica nei Comuni nel cui territorio risultino nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, nonché le unità di cui all'art.3 comma 19 della presente direttiva, sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico in parola, nonché attività economiche e produttive direttamente interessate dallo stesso evento del 26.12.2018;
2. si forniscono le prime indicazioni operative e attuative in ordine alla concessione del contributo finalizzato a ripristinare in tempi rapidi le condizioni di agibilità delle unità immobiliari e per la stima delle risorse necessarie per l'adozione delle prime misure economiche e la ricognizione dei fabbisogni ulteriori.
3. I lavori dovranno essere ultimati entro il 120° giorno dalla data di approvazione della domanda di contributo e entro i successivi 30 giorni deve essere redatto il certificato di regolare esecuzione da parte del direttore dei lavori pena la decadenza del diritto di contributo.

Art.2.: Definizione di abitazione principale, abituale e continuativa

1. per abitazione principale, abituale e continuativa, come definita dal D.Lgs.504/1992, si intende quella in cui alla data dell'evento sismico risultava stabilita la residenza anagrafica e la dimora abituale del nucleo familiare;
2. nei casi in cui sussistano fondati dubbi circa l'effettiva dimora abituale nell'abitazione dichiarata inagibile in cui risulta stabilita la residenza anagrafica alla data dell'evento sismico, il comune richiede la documentazione comprovante la effettiva dimora (es.: contratti di locazione, comodato o usufrutto, fatture utenze) con raccomandata a.r, fissando a tal fine un congruo termine, non superiore comunque a 10 giorni, decorso inutilmente il quale la domanda è dichiarata inammissibile e di tale esito deve essere data comunicazione da parte del comune al

soggetto interessato all'indirizzo da questi indicato nella domanda di contributo.

Art.3.: Presupposti per la concessione del contributo per l'abitazione principale, abituale e continuativa

1. condizione necessaria per l'accesso al contributo è la sussistenza del nesso di causalità diretto tra i danni subiti e l'evento sismico di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2018;
2. l'istanza di accesso al contributo deve essere presentata dal proprietario dell'unità immobiliare, oppure dal conduttore o dal soggetto a tal fine delegato dai singoli aventi diritto; in tal caso il richiedente deve acquisire e allegare alla domanda di richiesta del contributo specifica autorizzazione al ripristino dei danni all'immobile conferita dal proprietario o dagli altri comproprietari e copia dei rispettivi documenti di riconoscimento in corso di validità;
3. la domanda deve essere presentata utilizzando esclusivamente la modulistica allegata alla presente direttiva e nel rispetto dei termini di seguito indicati;
4. la superiore autorizzazione è necessaria anche per il ripristino di arredi di abitazioni ammobiliate concesse in locazione, non è richiesta nel caso in cui l'istanza sia prodotta per il solo ripristino di arredi di proprietà del locatario;
5. per le unità abitative o le unità immobiliari di cui all'art.3 comma 19 della presente direttiva, in locazione o in comodato d'uso alla data dell'evento sismico, la concessione dei contributi è subordinata all'impegno, assunto da parte del proprietario in sede di presentazione della domanda di contributo, alla prosecuzione alle medesime condizioni del rapporto di locazione o di comodato, successivamente all'esecuzione dell'intervento e per un periodo non inferiore a due anni dalla revoca dell'ordinanza di sgombero;
6. nel caso in cui l'istanza sia presentata dal locatario o dal comodatario, alla stessa deve essere allagato il contratto di locazione registrato nelle forme di legge o il documento comprovante la concessione in comodato d'uso;
7. il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a privati diversi dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n°76, dopo la data del 26 dicembre 2018 e prima del completamento degli interventi di cui al presente articolo ovvero entro due anni dalla revoca del provvedimento di sgombero, non ha diritto al contributo di cui ai commi 1 e 2 ed è tenuto al rimborso delle somme eventualmente percepite, maggiorate degli interessi legali;
8. per ogni nucleo familiare e per ciascuna attività commerciale, produttiva o ufficio, è ammessa una sola domanda di contributo;
9. sono ammissibili a contributo gli interventi di manutenzione straordinaria volti a ristabilire le condizioni ante evento degli immobili danneggiati e, ove necessario, a rinnovare e sostituire, o eventualmente rinforzare, le parti strutturali danneggiate attraverso interventi di riparazione o locali, come individuati dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni ai punti 8.4 e 8.4.1, e le finiture strettamente connesse nonché gli impianti, conseguendo la revoca dei provvedimenti di sgombero. Sono altresì ammesse le spese per interventi strutturali alle pertinenze nel solo caso in cui le stesse siano individuate catastalmente con lo stesso subalterno dell'immobile per il quale è richiesto il contributo e sempre nel limite dell'importo fissato al seguente comma 10;
10. il contributo per il ripristino è concesso nel limite massimo di euro 25.000,00 (venticinquemila) per unità immobiliare;
11. è ammissibile a contributo la spesa sostenuta e documentata per il ripristino o la sostituzione degli arredi strettamente necessari della cucina (compresi gli elettrodomestici), della camera da letto e del soggiorno; il contributo è determinato nella misura massima di euro 300,00 per ciascun vano catastale danneggiato e, comunque, nel limite massimo di euro 1.500,00;
12. Gli interventi per il ripristino delle parti comuni di edifici composti da più unità immobiliari, purché finalizzati alla revoca del provvedimento di sgombero, sono ammissibili nel limite massimo di euro 25.000,00.

Qualora l'edificio è costituito da più unità immobiliari dovrà essere presentato, per il tramite di un unico soggetto a tal fine delegato dai singoli aventi diritto, un progetto unitario per l'intero edificio comprensivo dei lavori da effettuare per le parti comuni.